

Decreto Ministeriale 2 maggio 1953 (in Gazz. Uff., 18 giugno, n. 137). -- Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

### **Preambolo**

Regolamento dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 26 marzo 1953)

### **Articolo 1**

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) provvede alla riscossione ed alla amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta industriale, commerciale, o azienda cooperativa (indicata in seguito con la parola "Ditta") e dai rispettivi agenti e rappresentanti (indicati in seguito con la parola "agenti") previsti dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938, pubblicato con decreto del Capo del Governo del 17 novembre 1938, n. 1784 nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 30 novembre 1938, e successive modifiche, nonché alle conseguenti liquidazioni secondo le norme del presente regolamento.

### **Articolo 2**

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Ente, entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e tutte le generalità dell'agente opportunamente documentate da certificati anagrafici, ed il relativo domicilio specificando, quando l'agente sia una Società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la ragione sociale di essa. Nel caso in cui l'agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, i dati di cui sopra dovranno essere comunicati nei confronti di ciascun socio di essa, con l'indicazione delle percentuali dei versamenti spettanti ad ognuno.

Le ditte devono comunicare altresì tempestivamente tutte le variazioni relative ai dati di cui sopra che si dovessero verificare nei confronti degli agenti iscritti all'Ente.

### **Articolo 3**

Le ditte che omettono l'iscrizione, di cui ai primi due comma dell'articolo precedente, rimangono responsabili del pagamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate di spettanza propria e dei propri mandatari, maturate dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente all'Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.

E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti dipenda obiettivamente da cause non imputabili alle ditte.

#### **Articolo 4**

Le ditte trasmettono all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio gli importi dei contributi trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza in un'unica soluzione all'atto del pagamento delle provvigioni, accompagnandoli con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o con versamento su c/c postale dell'Ente, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.

La ricevuta liberatoria dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quella dell'Ente.

Nessun'altra prova dell'esecuzione dei versamenti potrà essere prodotta.

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento dei contributi, sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti.

#### **Articolo 5**

La corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto dei contributi di cui fosse omesso o ritardato il versamento, decorre dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere corrisposti, e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

L'Ente può astenersi dal richiedere gli interessi di mora quando risulti che le ditte non abbiano provveduto al versamento dei contributi per ragioni di forza maggiore o che i versamenti, benchè effettuati, non siano pervenuti all'Ente per circostanze non imputabili alle ditte.

#### **Articolo 6**

L'Ente istituisce per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell'avvenuta ricezione di essi.

Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause.

#### **Articolo 7**

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo del conto ad esso

intestato da cui risultino i saldi accreditati alla data di chiusura dell'esercizio stesso, in relazione ad ogni ditta.

Trascorsi tre mesi dall'invio del riepilogo di cui al comma precedente ove non pervengano reclami, esso si intende definitivamente accettato ed approvato dagli agenti interessati.

Il certificato di iscrizione di cui al primo comma del presente articolo, viene restituito all'Ente all'atto della estinzione di tutti i conti intestati al titolare del certificato stesso, a seguito della cessazione della sua attività.

## **Articolo 8**

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi, di cui all'art. 1, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, possono essere impiegati, secondo un piano determinato anno per anno dal Consiglio di amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:

- a ) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b ) annualità dovute dallo Stato;
- c ) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;
- d ) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;
- e ) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato;
- f ) beni immobili;
- g ) mutui ipotecari;
- h ) piccoli prestiti agli agenti iscritti;
- i ) polizze di assicurazione.

Il piano annuale è sottoposto alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti correnti di cui al punto d ), una percentuale del 20% dei contributi predetti in modo da assicurare in ogni momento i fondi disponibili per le liquidazioni spettanti agli agenti.

## **Articolo 9**

I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui all'articolo precedente, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ente, che fissa di volta in volta le modalità ed il tasso di interesse per le operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun lotto di immobili che venga acquisito.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente può peraltro delegare la facoltà di deliberare al presidente per:

- depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito;
- mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire;

piccoli prestiti agli agenti.

### **Articolo 10**

Le richieste e le proposte di investimenti sono portate all'esame degli organi deliberati previa acquisizione dei documenti che garantiscono la libera disponibilità dei beni offerti in garanzia o in vendita e la sussistenza dei requisiti soggettivi degli interessati che a norma dell'art. 8 possono compiere operazioni con l'Ente.

Detta documentazione deve essere integrata, per l'acquisto di beni immobili, da una relazione tecnica da effettuarsi da un perito di fiducia dell'Ente, da una relazione della Direzione dell'Ente stesso, da cui risulti il piano di impiego ed il reddito patrimoniale ricavabile, nonché del parere del Comitato consultivo di cui all'art. 21.

### **Articolo 11**

Dall'utile netto di esercizio viene ogni anno prelevata una percentuale del 10% da destinarsi a scopi di assistenza agli agenti iscritti all'Ente.

Il residuo utile netto viene ripartito sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile stesso sul totale dei capitali accreditati al 31 dicembre dell'anno precedente a ciascun esercizio.

### **Articolo 12**

La liquidazione del conto individuale dell'agente relativo ai capitali accumulati con riferimento a ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, viene effettuata a richiesta dell'interessato, o dei suoi eredi, entro il termine massimo di due anni dalla cessazione di ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, termine previsto dall'art. 12 dell'accordo economico collettivo per la decadenza del relativo diritto.

### **Articolo 13**

La decadenza di cui al precedente articolo non ha luogo qualora l'interessato richieda, e l'Ente vi acconsenta di lasciare sospesa la liquidazione fino al compimento del 65° anno di età.

In tal caso il conto individuale continua ad essere integrato annualmente dalla quota di utili di cui all'art. 11 e la decorrenza del termine citato nell'articolo precedente per la richiesta di liquidazione, decorre dalla data di compimento del 65° anno di età.

In detta ipotesi, ove si verifichi premorienza dell'agente, il termine di decadenza, per gli eredi, di esso, decorre dalla data della morte.

### **Articolo 14**

Per ottenere la liquidazione della parte di contributi a carico della ditta versati sul proprio conto individuale, l'agente deve esibire attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di

cessazione del rapporto, che la cessazione del rapporto stesso non sia dipesa da fatto o colpa dell'agente medesimo.

Si prescinde da tale attestazione quando siano trascorsi due anni dalla data di cessazione del rapporto senza che la ditta abbia richiesto il rimborso della sua quota parte di contributi.

Tale attestazione non occorre inoltre nel caso in cui l'agente abbia compiuto i 65 anni di età ed il rapporto relativamente al quale si chiede la liquidazione dei contributi, duri da 25 anni, oppure nel caso in cui la liquidazione venga chiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza di rapporto di agenzia o rappresentanza.

La sentenza passata in giudicato che escluda il fatto o la colpa dell'agente nella cessazione del rapporto, tiene luogo dell'attestazione della ditta.

### **Articolo 15**

Il rimborso a favore delle ditte della quota parte di contributi dalle ditte stesse versati, a seguito di risoluzione del rapporto per fatto o colpa dell'agente, viene eseguito su richiesta delle ditte, da effettuarsi entro il termine di due anni previsto dall'accordo economico collettivo 30 giugno 1938.

Nel caso peraltro che l'agente si opponga al rimborso di cui al comma precedente, deve dimostrare che esiste contestazione circa le cause di risoluzione del rapporto.

La esibizione da parte della ditta di sentenza passata in giudicato, che dichiari risolto il rapporto per fatto o colpa dell'agente, preclude ogni opposizione al rimborso.

### **Articolo 16**

L'agente che abbia compiuto i 65 anni di età può chiedere la liquidazione delle somme maturate a suo favore sui conti relativi a ditte nei cui confronti il rapporto duri da oltre 25 anni ancorchè non vi sia cessazione del rapporto stesso.

In tale ipotesi l'Ente liquida solo gli accreditamenti relativi a contributi a carico dell'agente ed alle quote di utili allo stesso attribuite, riservandosi la liquidazione dei residui contributi a cessazione del rapporto.

### **Articolo 17**

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente, nel caso previsto dall'articolo precedente, può essere liquidato interamente il conto.

In tale caso l'Ente assume in proprio, salvo diritto di rivalsa, l'obbligo di reintegrare le ditte di quanto esse avessero diritto di ripetere all'agente nei confronti dei contributi versati in proprio.

Per l'esercizio di tale facoltà, l'Ente può assicurarsi contro il rischio relativo.

### **Articolo 18**

L'esercizio dei diritti e facoltà derivanti dall'iscrizione all'Ente, nei casi in cui essi sono condizionati al requisito dell'età; possono essere esercitati dalle società per azioni o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, al compimento del 25° anno di istituzione di ciascun rapporto di agenzia o rappresentanza, oppure all'atto dello scioglimento della società.

Nel caso di società di fatto, società semplici, collettive o in accomandita semplice, i singoli soci possono esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente individualmente ed in tale ipotesi l'Ente dà comunicazione alla società a cui l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.

### **Articolo 19**

Il Consiglio di amministrazione dell'ente, nei limiti consentiti dalla entità del prelevamento di cui al primo comma dell'art. 11, fissa annualmente le prestazioni assistenziali a favore degli iscritti all'Ente.

### **Articolo 20**

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere istituite prestazioni assistenziali a favore degli iscritti che volontariamente aderiscano alla costituzione di apposito fondo con versamenti suppletivi.

### **Articolo 21**

Le decisioni di cui al secondo comma dell'art. 3 al secondo comma dell'art. 5, e le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 9 sono adottate dal Presidente previo parere di un Comitato consultivo composto di due consiglieri di amministrazione da nominarsi dal Consiglio di amministrazione stesso, e di un componente del Collegio sindacale, dal Collegio medesimo designato.

Il presidente ha facoltà inoltre, di avvalersi di tale Comitato quale organo consultivo per tutti gli affari relativi alla amministrazione dell'Ente.

### **Articolo 22**

Il trattamento riservato agli iscritti in dipendenza del presente regolamento avrà effetto relativamente ai contributi accreditati sui singoli conti che non siano stati impiegati sulla base delle norme antecedenti.